

**A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria – Deliberazione n. 559 del 22 luglio 2010 – Recepimento Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 281/1997 concernente l'Adozione del Piano di controllo ufficiale su commercio e impiego di prodotti fitosanitari**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO CHE:**

- Le Regioni trasmettono al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti e gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (art. 4, comma 1, lettera i) dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005;
- suddetto adempimento (contraddistinto dalla lettera w del questionario LEA anno 2009) rientra fra quelli cui sono tenute le Regioni per accedere al maggior finanziamento per l'anno 2009;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 8 aprile 2009 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 28 agosto 1997, n.281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l' *“Adozione del Piano di controllo ufficiale su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013”* (G-U. Serie Generale n.103 del 6 maggio 2009);
- Con suddetta Intesa, nell'allegato A sono stati definiti gli “Indirizzi relativi alla predisposizione dei Piani di cui all'art. 2: Commercio dei prodotti fitosanitari”; mentre nell'Allegato B sono stati definiti gli “Indirizzi relativi alla predisposizione dei Piani di cui all'art. 2: “Impiego di prodotti fitosanitari”;
- il presente provvedimento è correlato agli adempimenti LEA per la parte afferente all'attività di vigilanza e controllo sui residui di prodotti fitosanitari (D.M 23/12/1992) negli alimenti di origine vegetale;

**PRESO ATTO**

- di dover recepire integralmente l'Accordo sopra citato relativo all' Adozione del piano di controllo su commercio e impiego di prodotti fitosanitari che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari rispondano alle esigenze di tutela della salute dell'uomo, della idoneità al consumo dei prodotti alimentari e della fruibilità delle risorse ambientali;

**RITENUTO**

- di dover demandare ad atti successivi, la predisposizione annuale dei Piani di controllo ufficiale su commercio e impiego di prodotti fitosanitari, al fine di garantire l'ulteriore corso e gli adempimenti conseguenti per l'attuazione di quanto previsto nella succitata Intesa;

**VISTA**

la Legge n. 311/04;

l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. n.131/2003 e in attuazione dell'art. 1, comma 173 della L. n.311/2004);

la Legge n. 266/05;

l'Intesa del 5 ottobre 2006 concernente il Patto per la Salute 2007-2009;

la Legge 296/06

Visto il Decreto Legislativo n.194/95 concernente l'attuazione della Direttiva 91/414/CE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 17 del D.lgs 194/1995 che prevede l'adozione da parte del Ministero della Salute , sentiti il Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'Ambiente e per la tutela del territorio e del Mare ed il Ministro dello Sviluppo economico, di Piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in commercio e della loro utilizzazione;

Visto il DPR n.290/01 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

#### DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di recepire integralmente l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del D.lgs 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l' "Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio e impiego di prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013" sancito nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 aprile 2009 che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare a successivo atto della Giunta Regionale l'approvazione del Piano di controllo ufficiale su commercio e impiego di prodotti fitosanitari, nonché la definizione delle risorse occorrenti e la relativa imputazione;
- di provvedere alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento comprensivo di allegati;
- di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecuzione, all'A.G.C. 20- Assistenza Sanitaria e all'AGC 11-Sviluppo Attività Settore Primario.

Il Segretario  
*Cancellieri*

Il Presidente  
*Caldoro*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013".

Rep. n. 67/ESR del 8 aprile 2009

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta dell'8 aprile 2009:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO l'articolo 17 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, che prevede l'adozione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in commercio e della loro utilizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2002, concernente l'adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006;

RITENUTO di dover procedere all'adozione, per il quinquennio 2009-2013, del Piano annuale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego di prodotti fitosanitari;

VISTA la nota del 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013", che, in data 12 marzo 2009, è stato diramato alle Regioni e Province autonome;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

2. I Piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo ufficiale, nel territorio di competenza:

- a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
- b) dell' utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate.

3. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, i Piani quinquennali ed ogni qualvolta, per esigenze particolari, ne viene apportata qualche significativa modifica.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DGSAN i risultati derivanti dall'attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto 5 dell'allegato A e al punto 4 dell'allegato B del presente Accordo.

5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione Europea. In tale relazione sono inclusi per le voci comparabili, anche i risultati delle attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dell' Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Di tale relazione sono altresì informati le Regioni, le Province Autonome, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Art 3

(Disposizioni generali)

1. I piani di controllo Ufficiale delle Regioni e delle Province autonome:

- a) individuano le attività da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla priorità ad esse attribuite;
- b) individuano le istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;
- c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera b) le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;
- d) individuano e comunicano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l'Autorità sanitaria regionale di cui al c. 1 art. 42 del DPR n. 290/2001, responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti di cui al presente Accordo.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

2. L'autorità di cui al comma 1, lettera d è tenuta a:
  - a) trasmettere, entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, i risultati delle attività di controllo sanitario sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari.
  - b) prevedere, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di formazione del personale preposto all'attuazione dei Piani di controllo.
3. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per adempiere agli obblighi comunitari ed a scopo conoscitivo, può chiedere all' Autorità di cui al comma 1, lettera d) ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attività di controllo effettuata.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Raffaele Fitto

**INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART 2:  
COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**1. Finalità del controllo**

Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell' Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194, come modificato dal D.M. 3 novembre 1998).

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
fino a 25 gr	a) ± 15% nella formulazione omogenea b) ± 25% nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	±10%
>100 fino a 250 gr	±6%
>250 fino a 500 gr	±5%
>500 gr	± 25gr/kg o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo possono essere i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

Per le proprietà chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche dovranno essere eseguite con metodi CIPAC, oppure attraverso altri metodi riconosciuti e convalidati in ambito internazionale.

## **2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari**

Nell'ambito delle attività di controllo è necessario verificare il possesso dei requisiti dell'abilitazione e dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e che questi ultimi siano immessi in commercio conformemente a tutte le condizioni previste dal decreto autorizzativo, con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni relative a particolari limitazioni territoriali.

I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo:

**[http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)**

In materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194.

## **3. Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.**

1 .Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono finalizzate alla verifica della conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 290/2001, alle prescrizioni riportate nella Circolare del Ministro della Sanità 30 aprile 1993 n. 15, nonché al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Esse saranno effettuate sulla base:

- a. di una "valutazione del rischio" sotto vari profili che, in riferimento ai prodotti fitosanitari, sono associati agli esercizi di vendita e di deposito degli stessi prodotti, alla quantità di questi ultimi, alla particolarità territoriale del luogo dove è collocato il deposito o la rivendita, nonché agli elementi autorizzativi del prodotto e alla conformità delle etichette che accompagnano lo stesso.
- b. dei dati relativi ai controlli effettuati presso le aziende negli anni precedenti
- c. di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità.

3. Il numero di ispezione deve soddisfare i seguenti criteri:

- a. la frequenza minima fissata dalla programmazione regionale sulla base dei dati di vendita e sugli esiti dei controlli dell'anno precedente;
- b. la valutazione circa le indicazioni riportate al precedente secondo comma.

In occasione del sopralluogo ispettivo si può procedere a campionamenti secondo le specifiche priorità indicate dalle Regioni e Province autonome.

#### **4. Luogo nei quali effettuare il controllo**

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

- a. i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari nel caso sia effettuata la vendita direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, 290);
- b. i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del DPR 23 aprile 2001 , n.290.

#### **5. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati**

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni totali effettuate, comprese quelle avvenute più volte presso la stessa vendita, i dati relativi al numero di rivenditori ispezionati e l'indicazione dei prodotti venduti.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione all' immissione in commercio dei prodotti;
- che i prodotti in deposito ed in vendita siano autorizzati;
- che gli addetti alla vendita siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita;
- conservazione dei registri di carico e scarico, delle fatture e di altra documentazione atta a dimostrare la movimentazione dei prodotti fitosanitari, al fine di procedere alla "valutazione del rischio";
- integrità degli imballaggi, leggibilità delle etichette dei prodotti fitosanitari e presenza delle schede di sicurezza;
- conformità dei locali di deposito e di vendita per accertare il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 23 aprile 2001 n. 290 con riferimento anche alle prescrizioni in materia di prevenzioni incendi, di conformità degli impianti elettrici, di protezione dalle scariche atmosferiche, di tutela ambientale, di rischio incidenti rilevanti e di trasporto delle sostanze pericolose su strada;
- verifica del contenuto qualitativo, quantitativo e delle proprietà chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE RIVENDITE**

	NUMERO TOTALE
<b>RIVENDITE ISPEZIONATE</b>	
<b>ISPEZIONI(*)</b>	
<b>INFRAZIONI</b>	
<b>TIPOLOGIA INFRAZIONE</b>	
	NUMERO INFRAZIONI
<b>RIVENDITE NON AUTORIZZATE</b>	
<b>ADDETTI ALLA VENDITA NON ABILITATI</b>	
<b>PRODOTTI FITOSANITARI NON AUTORIZZATI</b>	
<b>CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE /TRASPORTO INAPPROPRIATE</b>	
<b>MANCANZA REGISTRI DI CARICO E SCARICO</b>	
<b>ALTRO</b>	
<b>Specificare le non conformità</b>	

(\*)Il numero totale comprende anche le ispezioni effettuate più volte presso la stessa rivendita

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DELLE ETICHETTE**

	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
<b>IMBALLAGGI</b> (decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, art. 8, 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194 art 15.1)		
<b>ETICHETTE</b> (decreto legislativo 14 marzo 2003 n..65 , art 9 e 10; decreto legislativo del 17 marzo 1995 n 194 art. 15 e 16)		
<b>SCHEDA DI SICUREZZA</b>		



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO DEI FORMULATI**

	NUMERO TOTALE	
<b>CAMPIONI ANALIZZATI</b>		
<b>INFRAZIONI</b>		
<b>TIPOLOGIA INFRAZIONI</b>		
	NUMERO CONTROLLI	NUMERO INFRAZIONI
<b>SOSTANZA ATTIVA DETERMINATA</b>		
<b>QUANTITA' SOSTANZA ATTIVA</b>		
<b>QUANTITA' DI ALTRI COMPONENTI (coformulanti, impurezze)</b>		
<b>PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE</b>		
<b>ALTRO (specificare)</b>		

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, allegare informazioni più dettagliate

**INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART 2 :  
IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI**

**1. Finalità del controllo**

Le finalità della verifica riguardano :

- il possesso dell' autorizzazione all' acquisto ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari o del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;
- il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza;
- l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;
- l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
- tenuta dei registri di trattamento;
- possesso della documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti obbligatorio per la produzione primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;
- La formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
- Rispetto della segnaletica antinfortunistica.

**2. Luoghi e modalità di controllo**

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo nell'ambito delle attività agricole ed extra agricole con le seguenti modalità :

- La frequenza dei controlli verrà effettuata sulla base del numero delle aziende agrarie presenti sul territorio e in base ai dati degli esiti dei controlli degli anni precedenti;
- In campo, al momento dell' impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita);
- in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- nei depositi delle derrate immagazzinate;

- nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

2. Le modalità della verifica tengono conto:

- a. del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione alla particolarità del trattamento da effettuare, alla specificità del contesto territoriale, all'importanza delle colture in ambito regionale e provinciale e alla quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale e provinciale;
- b. del coordinamento e, ove possibile, dell'integrazione con i piani di lotta integrata o guidata
- c. di alcune priorità nell' impiego:
  - di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
  - dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati;
  - sulle colture la cui produzione è significativa per il territorio.

### **3. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.**

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle effettuate più volte presso lo stesso utilizzatore e i dati relativi al numero di utilizzatori ispezionati.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1. il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalità di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e alle precauzioni adottate, in considerazione del rischio in generale derivante dal contesto territoriale e sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza, a tutela degli operatori, della popolazione e dell'ambiente;
2. l'applicazione dei principi delle buone pratiche agricole, nonché dei principi di lotta integrata;
3. il possesso dell' autorizzazione all' acquisto per l'impiego diretto ai sensi art 25 DPR 290 del 2001 e secondo le modalità riportate nell'art 26 dello stesso DPR;
4. la conservazione del registro dei trattamenti ai sensi del DPR 290 del 2001 art 42 comma 3 lettera b.

Si chiede di trasmettere assieme ai dati di controllo commercio ed impiego anche:

- informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari risultanti a livello regionale dai piani di monitoraggio nel comparto acque e alimenti;

- segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che nell'ambiente.

Nelle conclusioni si raccomanda di evidenziare elementi utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei piani di controllo degli anni successivi.

#### 4. Schema di presentazione dei risultati

1. Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare il seguente modello e fornire informazioni di cui ai successivi punti 2, 3 e 4.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI SUL CONTROLLO PRESSO GLI UTILIZZATORI DI  
PRODOTTI FITOSANITARI**

	NUMERO TOTALE
<b>AZIENDE ISPEZIONATE</b>	
<b>ISPEZIONI</b>	
<b>INFRAZIONI</b>	
<b>TIPOLOGIA INFRAZIONI</b>	
	NUMERO INFRAZIONI
<b>MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI P.F</b>	
<b>MANCANZA REGISTRO DEI TRATTAMENTI</b>	
<b>USO PRODOTTO NON AUTORIZZATO</b>	
<b>PRODOTTO UTILIZZATO PER USO NON CONSENTITO</b>	
<b>MANCANZA DI RISPETTO DEL TEMPO DI RIENTRO</b>	
<b>MANCANZA DI RISPETTO DEGLI INTERVALLI DI SICUREZZA</b>	
<b>MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE I RISCHI DI CHI USA IL PRODOTTO (Dispositivi non a norma, modalita d'uso non corrette dei DPI, o non utilizzo dei DPI, altro)</b>	
<b>INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>MANCATA TRACCIABILITA'</b>	
<b>ALTRO specificare</b>	

2. Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani

- a. Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili;
- b. controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti di origine animale;
- c. piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (accordo 8 maggio 2003 tra Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare , le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

3. Comunicazioni di eventi indesiderati:

- a. incidenti occupazionali e problemi sanitari;
- b. effetti negativi su ambiente e organismi non- bersaglio come, ad esempio, fitotossicità e tossicità verso fauna, entomofauna, uccelli ed organismi acquatici.

4. Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego)

- Raccomandazioni;
- Comparazioni con i risultati relativi agli anni precedenti;
- Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, allegare informazioni più dettagliate.

